

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3543

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato VALITUTTI**

Presentata il 7 novembre 1966

Proroga dell'articolo 61 della legge 8 giugno 1962, n. 604,
recante norme sullo stato giuridico dei segretari comunali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 8 giugno 1962, n. 604, recante norme sullo stato giuridico dei segretari comunali, numerose importanti modifiche sono state apportate alla posizione di tale benemerita categoria di pubblici funzionari.

In particolare è stato modificato il sistema della prima assunzione dei segretari, precedentemente realizzata attraverso concorso per soli titoli riservato a chi fosse già in possesso della relativa abilitazione; ed ora invece attuata mediante concorso per titoli ed esami, aperto ad ogni cittadino munito di laurea in legge o di altra equipollente.

Con riguardo peraltro alla circostanza che, all'entrata in vigore della legge, si trovavano in servizio quali segretari comunali supplenti nel grado iniziale, per nomina prefettizia, numerosi impiegati non laureati ma forniti della speciale abilitazione già vigente, il legislatore introdusse una norma transitoria, espressa nell'articolo 61 della legge n. 604, così concepita:

« Nel primo triennio di applicazione della presente legge, i posti di segretario comunale di qualifica iniziale, vacanti alla data del 30 giugno, verranno conferiti per una metà ai vincitori del concorso di cui all'articolo 8 e per l'altra metà ai vincitori di un concorso per titoli, al quale verranno ammessi i soli

candidati in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale anche se non siano provvisti della laurea in giurisprudenza o di altra equipollente ».

Tale norma ha permesso l'assunzione nei ruoli di molti impiegati trovantisi nell'anzidetta condizione. Ma molti di essi, nonostante ogni sforzo e in ogni caso pur senza demeritare, sono rimasti esclusi dalla ambita sistemazione; e tali rimarrebbero qualora non intervenisse una norma di proroga del citato articolo 61.

Si tratta, in altre parole, di prolungare la validità della norma in discorso, in modo che un terzo dei posti annualmente disponibili continuino ad essere riservati agli impiegati comunali in possesso dell'abilitazione a tale ufficio, i quali abbiano già dato nell'espletamento dell'incarico soddisfacente prova della loro capacità, pur non essendo laureati.

Poiché la norma anzidetta fissava in 32 anni il limite base dell'età di ammissione, la proroga auspicata, rivolgendosi alla sanatoria di casi in via di esaurimento preesistenti alla legge, dovrà logicamente elevare tale limite con riguardo ai cinque anni già decorsi.

Alle esigenze sopra descritte risponde la proposta di legge, che mi onoro presentare all'approvazione degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La disposizione contenuta nell'articolo 61 della legge 8 giugno 1962, n. 604, recante norme sullo stato giuridico dei segretari comunali, è prorogata di cinque anni, limitatamente ad un terzo dei posti, così come previsto nel secondo comma dell'articolo stesso.

ART. 2.

Il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi riservati di cui all'articolo precedente è stabilito in anni 37, salve le elevazioni a vario titolo previste dalle leggi vigenti.